



COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE
Ufficio Commercio e Attività Produttive



Prot. 10630

Povoletto, li 01/10/2015

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento di manifestazione temporanea "17^ FIESTE DE BLAVE" ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. - R.D. 773/1931.

IL SINDACO

VISTA la richiesta di rilascio di autorizzazione per attività di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 68 del R.D. 773/1931, presentata dal Sig. **BONIN RENATO**, nato a **Povoletto (UD)** il **21-08-1951**, residente in **Povoletto (UD)**, **Via Repubblica 13**, in qualità di Presidente dell' "**ASSOCIAZIONE GIUSTO CAENAZZO**", avente sede in **Povoletto (UD)**, **VIA ASILO 2**, pervenuta al Protocollo dell'Ente in data **01/10/2015** al n. **10629**, relativa alla manifestazione "**17^ FIESTE DE BLAVE**", che si terrà a **Povoletto**, in località **Via Asilo 2** dal **02-10-2015** al **11-10-2015**;

RICHIAMATE la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.R. 29/2005 e la notifica sanitaria pervenute a protocollo il **04-09-2015** al n. **9385** per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

RILEVATO che in sede di esame del progetto di manifestazione temporanea, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, riunitasi in data **25-09-2014** alle ore **10:30**, ha espresso parere favorevole al progetto delle strutture che saranno realizzate per lo svolgimento della manifestazione temporanea in oggetto;

DATO ATTO che il responsabile della manifestazione ha dichiarato che la manifestazione si svolgerà con gli stessi allestimenti temporanei e le stesse modalità dell'edizione svoltasi nell'anno 2014 ed è previsto un affollamento massimo di n. 200 persone contemporaneamente presenti;

RILEVATO CHE che il D.P.R. 311/01 art. 4 ha riformulato l'art. 141 del Regolamento di attuazione del Tulpis e consente che "Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno";

DATO ATTO che il successivo comma del suddetto art. 141 prevede che "salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, **non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni**".

VISTA la relazione tecnica di professionista abilitato presente agli atti;

VISTA la documentazione presente agli atti;

VISTO l'art. 4 c. k) della L.R. 29/2005 "Disciplina organica in materia di attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande";

VISTO il R.D. 18.06.1931 n. 773 "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza";

VISTO l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616

VISTO l'art. 17 del D.P.R. 15.01.1987 n. 469

AUTORIZZA

il **BONIN RENATO**, nato a **Povoletto (UD)** il **21-08-1951**, residente in **Povoletto (UD)**, **Via Repubblica 13**, in qualità di Presidente dell' "**ASSOCIAZIONE GIUSTO CAENAZZO**", avente sede in **Povoletto (UD)**, **VIA ASILO 2**, allo svolgimento della manifestazione di spettacolo e trattenimento pubblico, denominata "**17^ FIESTE DE BLAVE**", che si terrà a **Povoletto**, in località **Via Asilo 2** dal **02-10-2015** al **11-10-2015**.

Dovranno essere rigorosamente rispettate tutte le prescrizioni indicate dalla Commissione Comunale di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli di cui al verbale prot. 10342 del 25.09.2014, che si allega in copia quale parte integrante e sostanziale.

Inoltre:

VISTA la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di impianti rumorosi e/o di diffusione sonora in deroga ai limiti di rumorosità stabiliti dalle normative vigenti;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'ARPA Prot. n. 14703 del 01.10.2008 per la medesima manifestazione;

VISTE la L. n. 477/1995 e la L.R. 16/2007 "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico", in particolare l'art. 20 c. 6);

VISTI i D.P.C.M. 1.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi nell'ambiente esterno" e D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

RICHIAMATE altresì le "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico", stilate all'ARPA regionale nel maggio 2008;

CONCEDE

la deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dai D.P.C.M. sopra richiamati durante la manifestazione "17^ FESTE DE BLAVE", organizzata dalla Associazione "ASSOCIAZIONE GIUSTO CAENAZZO", dal 02-10-2015 al 11-10-2015 a Povoletto in località Via Asilo 2, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

rispettare il limite orario per l'emissione di suono amplificato:

- **fino alle ore 00:30;**
 - **a partire dalle ore 22.00 inizio del periodo notturno, così come previsto dal D.C.P.M. 1.3.91 e dal D.M. Ambiente del 16.3.98 in relazione al diritto alla quiete e al riposo, il volume della diffusione sonora sia comunque ridimensionato;**
 - **i diffusori acustici dovranno essere collocati e regolati in modo tale da evitare di diffondere il suono direttamente verso le abitazioni circostanti;**
in ogni caso le emissioni sonore dovranno comunque essere contenute, pur nei limiti compatibili con la manifestazione in atto;
 - **nell'arco temporale in cui non è prevista la deroga si ritengono comunque validi i limiti di rumore previsti dal D.C.P.M. 1.3.91, dalla L. n. 447 del 26.10.1995, dal D.C.P.M. 14.11.1997 e dal D.M. Ambiente del 16.3.1998;**
 - **interrompere l'emissione di suoni amplificati dalle ore 12.30 alle 15.30;**
la variazione del soggetto, cui il presente atto è intestato, richiederà una voltura da parte del soggetto subentrante.
- L'inosservanza delle suddette disposizioni comporterà la revoca della concessione in deroga ai limiti di rumore e l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 10 della L. 447/1995.
 - La manifestazione dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme in materia edilizia, igienico-sanitaria, di impianti tecnologici, di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché di ordine e sicurezza pubblica di cui alle leggi vigenti.
 - La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Si obbliga all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. adoperarsi perché le uscite di sicurezza siano sempre accessibili e non vengano bloccate da alcun dispositivo che possa compromettere e/o ostacolare la loro rapida e sicura apertura per permettere il normale deflusso delle persone;
2. negli ambienti al chiuso, vietare e vigilare sul continuo rispetto del divieto di fumo, di uso di fiamme libere, di deposito e/o manipolazione di materiali infiammabili, accumulo di rifiuti e/o scarti combustibili;
3. predisporre un adeguato servizio interno di vigilanza antincendio, composto da persone in possesso di idoneo attestato;
4. non somministrare bevande con contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume durante le manifestazioni sportive e musicali all'aperto in programma, come previsto dall'art. 68 c. 4 della L.R. 29/2005.



IL SINDACO
Andrea ROMITO